



# IL NOTIZIARIO DEGLI AGRICOLTORI

Direzione e Redazione  
Via Lavagna, 28 - 56125 Pisa  
Tel. 050 26221 e 050 26222 - Fax 050 48533  
E-mail: pisa@confagricoltura.it www.confagricolturapisa.it  
Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Pisa  
Iscritto nel Registro della Stampa della Cancelleria del Tribunale di Pisa  
con Decreto 3-3-52 n. 5  
Direttore Responsabile: Rag. MASSIMO TERRENTI  
Stampa: Tipografia Artigiana - Tel. 050 21180 - Pisa

**SOMMARIO:** Un Paese nemico dell'Impresa - Rinnovo contratto provinciale lavoro - Denuncia infortuni - Posta elettronica certificata PEC Art. 62 L. 27/2012 - Società Agricole escluse dalla disciplina delle società di comodo - Servizi di Consulenza tecnica misura 114 - PAC articolo 68 Scadenza Dicembre 2012 / Gennaio 2013

## “ UN PAESE NEMICO DELL'IMPRESA ”

### *Legge di stabilità. Il governo ha eliminato le agevolazioni fiscali alle società di capitali agricole*

Le società agricole di capitali non potranno più godere - già a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2012 - delle agevolazioni fiscali introdotte dalla Finanziaria del 2007 per rafforzare la competitività del sistema agricolo italiano e per avvicinare le aziende italiane alla media europea. Lo stabilisce il governo che, con la Legge di stabilità, ha tolto alle società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo e cooperative la possibilità di scegliere la tassazione su base catastale. Così, dall'anno prossimo le imposte dirette dovranno essere assolate sul risultato netto di bilancio.

"L'abrogazione della norma che concede alla società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio - si legge nella lettera che il presidente della Confagricoltura Mario Guidi ha inviato al governo - è in evidente contrasto con la libertà d'impresa e con gli obiettivi di crescita del settore, tanto più perché viene introdotta retroattivamente". "Provvedimenti come questo - dice il presidente Guidi - fanno passare la voglia di fare impresa. In Italia non si può più contare su nulla, nemmeno su un regime fiscale su cui si sono tarate migliaia di imprese e su cui sono stati realizzati miliardi di investimenti".

La disposizione stabilita dalla Finanziaria 2007 era stata introdotta proprio per far dotare il settore agricolo, ancora oggi caratterizzato da una presenza preponderante di aziende individuali (circa l'85%), in molti casi su base familiare, di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. E in questa direzione, negli ultimi anni, si sono avuti segnali incoraggianti. Le società di capitali sono passate, dal 2007 al 2012, da 8.000 a circa 12.000.

La norma prevedeva anche la tassazione forfetaria per le srl costituite da imprenditori agricoli per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti. La Legge di stabilità prevede che le società di capitali dal primo gennaio 2013 ritornino a redigere i bilanci: in un sol colpo vengono annullati gli sconti e anche la semplificazione del regime catastale.

"Una misura di fatto retroattiva - aggiunge Guidi - che avrà gravissime conseguenze per le imprese già costituite, che dal 2013 dovrebbero modificare il proprio regime fiscale, dopo aver fatto piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni) e che si troverebbero costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, con evidenti aggravii di costi e possibili casi di default delle società stesse".

Il provvedimento inoltre è in netta controtendenza con le politiche del governo, che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese e moderne forme di aggregazione, in cui il capitale ha un ruolo rilevante come quelle contenute nel Decreto sviluppo bis per le start up innovative, attraverso le quali si potrebbero superare gli attuali ritardi strutturali dell'agricoltura nel nostro Paese.

Se la norma dovesse entrare in vigore, infine, le società in essere si troverebbero costrette a dover modificare il proprio ordinamento giuridico in tempi estremamente ristretti.

"Non possiamo aspettare il dibattito in aula" rimarca Guidi. "Occorre subito un segnale dal governo per tranquillizzare le imprese ed il mercato".

## RINNOVO CONTRATTO PROVINCIALE LAVORO Operai Agricoli - Florovivaisti - Guardie Giurate

Dopo oltre 10 mesi di trattative il 5 Novembre è stato siglato l'accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Pisa ed il Contratto Collettivo di Lavoro per le Guardie di aziende Faunistiche e agriturismo venatorie della Provincia di Pisa.

E' stata una trattativa molto complessa a causa del momento congiunturale negativo, delle incertezze in merito alla futura riforma della PAC e degli inasprimenti fiscali, ma comunque, grazie al senso di responsabilità delle imprese agricole e la disponibilità delle Parsi Sociali si è giunti alla definizione dell'accordo.

Questi i punti salienti del nuovo contratto:

### **Trattenute economico contrattuale provinciale**

E' stato riscritto il testo della norma al fine di evitare distorte integrazioni. Inoltre è stato previsto un chiarimento a verbale specifico per la vertenza in corso con l'INPS in merito alla retribuzione giornaliera degli operai a tempo determinato.

E' stato introdotto infine il salario variabile per obiettivi il cui tetto massimo è stato concordato nella misura dello 0,40%

### **Interruzioni e recuperi**

Sono stati rivisti i termini per il recupero delle ore di lavoro perse durante la giornata per cause di forza maggiore.

### **Cassa integrazione**

Aggiornata la norma contrattuale in base alle nuove disposizioni di legge.

### **FIMIAV**

Confermato che le prestazioni erogate dal fondo rappresentano un diritto contrattuale, sono state aggiornate le indennità di maternità per le operaie a tempo determinato e a tempo indeterminato a decorrere dal 01 novembre 2012.

Rivista l'aliquota contributiva che dal 01 Gennaio 2013 sarà dell'1,10% di cui il 50% (0,55%) a carico del dipendente.

### **Salario**

Previsto un aumento contrattuale del 5,24% (Euro 72,00 per lo specializzato) con decorrenza in parte dal 01 Novembre 2012 ed in parte dal 01 Marzo 2013. Stabilita anche la tariffa di raccolta nella misura di Euro 6,80 orarie per gli anni 2013 e 2014.

Per le Guardie Giurate di aziende faunistico venatorie gli aumenti salariali, a decorrere dal 01 Novembre 2012 saranno i seguenti:

Capo Guardia 52,00; Guardia Giurata 50,00; Guardia Campestre 41,00; - Dal 01 Marzo 2013

Capo Guardia 23,00; Guardia Giurata 22,00; Guardia Campestre 18,00.

Per ulteriori informazioni e per ritirare le nuove tabelle paga, le Aziende possono rivolgersi all'Ufficio sindacale o all'Ufficio paghe dell'Unione.

## Nuovo contratto collettivo nazionale quadri e impiegati agricoli e florovivaisti

Il 19 novembre u.s., è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale quadri e impiegati agricoli e florovivaisti. Tra le novità si ritiene opportuno rimarcare che sono stati **ridotti** i termini di **preavviso** per la risoluzione del rapporto ed **ampliato il periodo di prova**.

Altra novazione è stata che a decorrere dal 1° dicembre 2012, il datore di lavoro è tenuto ad **integrare**, in caso di **maternità**, nel periodo di **astensione obbligatoria**, l'indennità erogata dall'INPS, fino al **100% della retribuzione** alla quale la lavoratrice/lavoratore, avrebbe avuto diritto in caso di **normale prestazione** (art.36, lett.c).

E' stata, altresì, riconosciuta all'impiegato una giornata di **permesso retribuito** in occasione della **nascita**, dell'**adozione internazionale** o dell'**affidamento pre-adoitivo** (art.23).

Gli aumenti contrattuali concordati sono:

### **Dal 1° dicembre 2012 al 31 agosto 2013:**

1^ cat. =	50,93;
2^ cat. =	45,57;
3^ cat. =	40,05;
4^ cat. =	36,66;
5^ cat. =	34,55;
6^ cat. =	32,26.

### **Dal 1° settembre 2013 in avanti :**

1^ cat. =	56,81;
2^ cat. =	50,82;
3^ cat. =	44,67;
4^ cat. =	40,89;
5^ cat. =	38,53;
6^ cat. =	35,99.

## DENUNCIA INFORTUNI

Ricordiamo che dal 26 giugno 2001, sussiste l'obbligo della denuncia di infortunio a carico del datore di lavoro e dei lavoratori autonomi agricoli. La denuncia riguarda gli infortuni pronosticati come non guaribili entro tre giorni. In caso di infortunio, inizialmente indicato come guaribile entro tre giorni, che si prolunghi oltre, l'obbligo di denuncia scatta dalla data di ricezione del secondo certificato medico. La denuncia, su di un apposito modulo, deve pervenire all'INAIL e all'Ufficio di Pubblica Sicurezza competente entro due giorni dalla data di ricezione del certificato medico rilasciato dal sanitario che presta le prime cure (il certificato medico deve sempre essere allegato alle denunce). Nel caso di infortunio con decesso o pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta con telegramma entro 24 ore dall'evento. Se il termine per inviare la denuncia agli enti competenti, coincide con un giorno festivo, la scadenza per l'INAIL slitta al primo giorno non festivo successivo. L'Autorità di Pubblica Sicurezza, invece, non riconosce questo slittamento, pertanto, occorre far pervenire almeno copia del certificato alla Questura o ai vigili tassativamente entro 2 giorni dalla data del primo certificato. Successivamente rivolgersi ai nostri Uffici per compilare la necessaria denuncia. Nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di legge, oltre alla perdita della "indennità temporanea" per i giorni di ritardo, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge Finanziaria del 2007 (da un minimo di euro 1.290 ad un massimo di euro 7.745). Si ricorda inoltre che tutti gli infortuni vanno registrati sul **Registro infortuni regolamente vidimato** dalle A.S.L. e che la mancata tenuta, conservazione e annotazione sul tale registro è punita con la sanzione.

## POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC

### *Nuovo obbligo per le ditte individuali*

Il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 – (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) in vigore dal 20/10/2012, all'art. 5 ha esteso alle imprese individuali l'obbligo di iscriverne un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nel Registro delle Imprese.

Pertanto ogni nuova iscrizione di impresa individuale, attiva o inattiva, spedita dal 20/10/2012 dovrà obbligatoriamente, indicare l'indirizzo PEC dell'impresa.

Le imprese individuali già iscritte fino al 19.10.2012 dovranno provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo PEC entro e non oltre il 31/12/2013.

L'adempimento può essere svolto fin da ora, anche contestualmente alla presentazione di una pratica di modifica.

I nostri uffici sono a disposizione per gli adempimenti di rito.

Contestualmente alla richiesta PEC, per chi non ne è in possesso, provvederemo alla emissione della smart card.

## MOD. 26 – DENUNCE DI VARIAZIONE COLTURA

Ricordiamo agli associati che hanno effettuato variazioni di coltura nell'anno 2012 (specialmente abbattimenti impianti arborei) la necessità di redazione del MOD 26 – Denuncia di variazione colturale, da inoltrare all'Agenzia del territorio entro e non oltre il 31 Gennaio 2013.

Si invitano gli associati interessati a contattare i nostri uffici per il disbrigo delle pratiche.



L'Unione Agricoltori di Pisa augura  
a tutti i suoi associati un

*Buon Natale e  
Felice Anno Nuovo*

## Art. 62 L. 27/2012. Cessione prodotti agricoli. Indicazioni operative

La nuova legge in vigore dal 24 ottobre 2012, prevede importanti novità per le imprese che acquistano o vendono prodotti agroalimentari. In particolare viene imposto un termine legale inderogabile dalle parti per i pagamenti che sarà di 30 giorni per i prodotti deteriorabili e 60 per prodotti non deteriorabili, in entrambi i casi il termine decorrerà dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Inoltre è stato introdotto l'obbligo di stipula in forma scritta per le transazioni agroalimentari. Si comunica che sono previste pesanti sanzioni e interessi di mora maggiori per chi non seguisse tale normativa.

**I SOGGETTI INTERESSATI:**

In generale, saranno assoggettati alla nuova disciplina tutti gli operatori della filiera agroalimentare quali gli agricoltori, i produttori e le industrie di trasformazione, le centrali d'acquisto, la grande distribuzione organizzata (GDO), i grossisti, gli intermediari, i dettaglianti, i pubblici esercizi, etc.

**AMBITO DI APPLICAZIONE:**

Rientrano i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio italiano.

Sono in vece espressamente esclusi dal campo d'applicazione di tali disposizioni:

- I contratti conclusi con il consumatore finale;
- Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
- Le cessioni effettuate dai soci coimprenditori delle cooperative agricole stesse;
- Le cessioni effettuate dai soci coimprenditori delle organizzazioni di produttori alle organizzazioni stesse;
- Le cessioni effettuate tra gli imprenditori ittici. Sono escluse dall'ambito di applicazione della norma tutte le fattispecie di vendita al dettaglio al consumatore finale, inteso come persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta, nonché la somministrazione di alimenti e bevande.

**PRODOTTI:**

La norma prevede che sono da considerarsi prodotti agricoli soggetti alla nuove prescrizioni:

- Animali vivi
- Carni e frattaglie commestibili
- Pesci, crostacei e molluschi
- Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
- Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
- Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
- Piante vive e prodotti della floricoltura
- Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
- Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
- Caffè, tè e spezie, escluso il mate
- Cereali
- Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
- Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
- Pectina
- Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
- Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
- Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
- Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
- Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
- Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
- Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
- Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
- Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
- Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
- Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
- Melassi, anche decolorati
- Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia alla vanigliina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
- Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
- Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
- Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
- Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
- Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
- Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

- Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
- Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
- Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
- Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
- Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
- Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
- Canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).

Sono inoltre definiti **prodotti alimentari** «i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 ovvero qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CEE fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

#### Non sono compresi:

- a) i vegetali prima della raccolta;
- b) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE (1) e 92/73/CEE (2);
- c) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (3);
- d) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio (4);
- e) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
- f) residui e contaminanti".

#### REQUISITI DEL CONTRATTO:

Con l'art. 62 si prescrive l'obbligo della stipula del contratto in forma scritta nonché l'indicazione, a pena di nullità, dei seguenti elementi:

- durata del prodotto;
- quantità;
- caratteristiche del prodotto venduto;
- prezzo
- modalità di consegna e di pagamento.

Si prevede, tuttavia, diverse possibilità in funzione della completezza del contratto.

**1° ipotesi** - contratto scritto perfetto o eventualmente integrato: Ogni qual volta le circostanze lo consentono, è necessaria la sussistenza di un vero e proprio contratto in forma scritta eventualmente integrato da documenti successivi (ordini, documenti di trasporto, fatture) che facciano specifico riferimento al contratto principale.

**2° ipotesi** - scambio di ordini ed accettazione: Una possibilità più semplice (e diffusa nella prassi) viene consentita ogni qual volta si realizza uno scambio, con ogni mezzo (fax, e-mail etc.), di ordini e relative accettazioni, nel qual caso gli elementi essenziali dovranno risultare dal complesso dell'intera documentazione.

**3° ipotesi** - ordine scritto o verbale senza formale accettazione: Ancora più diffusa è la prassi secondo la quale ad un ordine scritto viene data esecuzione senza una formale accettazione o manchi persino un ordine scritto (ad es. perché ad un ordine telefonico consegue direttamente la consegna della merce): in entrambi questi casi il contratto potrà comunque considerarsi perfezionato attraverso la consegna dei prodotti e la successiva emissione della relativa fattura, naturalmente a condizione che non insorgano contestazioni.

Qualora ricorrano queste ipotesi, gli elementi essenziali potranno essere riportati negli eventuali documenti di trasporto o di consegna o, nel caso più estremo, anche nelle sole fatture. Tuttavia, in questi casi tali documenti dovranno obbligatoriamente recare la dicitura espressa: «Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

#### PRACTICHE COMMERCIALI SLEALI:

I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere informati ai principi generali di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti con un elenco specifico di condotte e prassi considerate sleali.

#### TERMINI DI PAGAMENTO:

L'art. 62 prevede un termine legale, inderogabile dalle parti, per i pagamenti **di 30 giorni per le merci deteriorabili e 60 giorni per tutte le altre merci**

I termini decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di:

- Consegna a mano della fattura, in questo caso è opportuno che sulla fattura sia riportata la data di consegna al cessionario con la sottoscrizione del medesimo per accettazione ;

- Invio a mezzo di raccomandata A.R.
- Posta elettronica certificata (PEC)
- Impiego del sistema EDI o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.

In mancanza di una data certa di ricevimento della fattura, i termini decorreranno dalla data di consegna dei prodotti.

Infine, viene specificato l'obbligo a carico del cedente di **emettere fattura separata** per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti: ne consegue pertanto che i prodotti deteriorabili dovranno essere fatturati a parte rispetto a quelli non deteriorabili.

Particolare attenzione dovrà essere posta per le modalità di invio e ricevimento delle fatture.

Di seguito Vi informiamo che, **ai sensi del comma 4 del citato art. 62, sono prodotti alimentari deteriorabili** quelli che rientrano in una delle **seguenti categorie**:

- a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
- b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo e refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
- c) prodotti a base di carne che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

- aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
- aW superiore a 0,91;
- pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte,

mentre **tutti gli altri prodotti alimentari rientrano fra i prodotti non deteriorabili**

**GLI INTERESSI DI MORA:**

In caso di violazioni dei termini legali di pagamento il creditore avrà facoltà di richiedere interessi di mora, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- Il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

Qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell'acquirente invocare la sospensione dei termini di pagamento.

E' in ogni caso vietato trattenere l'intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione. Attualmente gli interessi di mora sono quantificabili con tasso BCE maggiorato del 9% (attualmente il tasso finito è pari al 10% - tasso CE 1%+mag g,9%).

Va infine, evidenziato che **tali interessi non possono essere esclusi da un'apposita clausola contrattuale**.

**SANZIONI:**

Le sanzioni (tutte di carattere amministrativo pecuniario) sono diversificate, anche quantitativamente con riferimento a tre fattispecie:

- violazione obbligo forma scritta da 516 a 20 mila euro; - pratiche commerciali sleali: da 516 a 3 mila euro;
- mancato rispetto del termine di pagamento (quindi a carico del debitore): da un minimo di 500 euro ad un massimo di 500 mila euro.

**AUTORITA' VIGILANTE:** Sarà compito dell'AGCM (autorità garante per la concorrenza ed il mercato) vigilare sull'applicazione delle disposizioni ed erogare le relative sanzioni L'AGCM può avvalersi del supporto della Guardia di Finanza e della Polizia Giudiziaria.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

Articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e decreto attuativo in fase di pubblicazione nella G.U.

**DECORRENZA:**

come sopraindicato, l'entrata in vigore dell'art. 62 **decorre dal 24 ottobre 2012**, nonostante ci siano da più parti dubbi e perplessità sulla complessità e poca chiarezza della legge. Di conseguenza, a prescindere dal momento in cui sia stato stipulato il contratto, i nuovi termini massimi di pagamento di 30 o 60 giorni (a decorrere all'ultimo giorno del mese di consegna della fattura) ed il relativo meccanismo di interessi di mora, si applicheranno a tutti i contratti le cui **fatture verranno consegnate a partire dal 24 ottobre 2012**.

Da tale data, pertanto, tutti gli operatori economici interessati dovranno necessariamente adeguarsi alla nuova disciplina, con particolare attenzione agli obblighi di natura contabile e fiscale, anche in corso di esercizio.

Precisiamo che contratti già in essere alla data del 24 Ottobre 2012, devono essere adeguati entro e non oltre la data del 31 Dicembre 2012.

Come purtroppo sempre avviene nel nostro Paese, anche questa norma concepita per cercare di dare maggiori garanzie e tutele alla parte contrattualmente più debole, finisce per essere un ulteriore aggravio burocratico per l'impresa. Ad oggi permangono molti dubbi interpretativi sulla complessa normativa, ai quali il ministero non ha ancora dato risposte certe. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli ulteriori approfondimenti non appena il testo del Decreto attuativo dell'art. 62 diverrà definitivo, anche tenuto conto delle eventuali modifiche che verranno apportate al testo a seguito del parere emesso dal Consiglio di Stato.

## Società Agricole escluse dalla disciplina delle società di comodo

Comunichiamo che, con provvedimento n. 2012/87956 dell'11.06.2011, l'Agenzia delle Entrate ha individuato tra le situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo, in perdita sistemica per tre anni consecutivi, a norma dell'art. 2 comma 36-decies del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, lo svolgimento esclusivo dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

Inoltre, con l'integrazione del precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.02.2008, prot. n. 23681, a partire dal periodo d'imposta 2012, le società che esercitano esclusivamente le attività agricole, ai sensi del suddetto articolo 2135 del c.c., e che rispettino le condizioni previste dall'art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004 (indicazione nell'oggetto sociale dell'esercizio esclusivo dell'attività agricola e della dizione "società agricola" nella denominazione o ragione sociale), possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo senza dover presentare apposita istanza di interpello disapplicativo.

L'esclusione opera indipendentemente dal fatto che la società agricola rivesta la qualifica di IAP o abbia optato per la determinazione del reddito su base catastale.

All'importante risultato si è addivenuti anche per la costante azione di Confagricoltura nei confronti dei competenti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

## Servizi di Consulenza Tecnica misura 114 PSR 2007/2013.

Informiamo che con il Decreto Dirigenziale n° 5301 del 15 Novembre 2012 è stato approvato il Bando della misura 114 - PSR Toscana 2007/2013 - "Utilizzo servizi di consulenza" - V annualità.

Le Aziende interessate al Servizio di Consulenza Tecnica per la prossima annualità, al fine di beneficiare del contributo, sono tenute alla presentazione della "Domanda di Aiuto" entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando sul BURT della Regione Toscana.

Riteniamo, vista la concomitanza della scadenza con la fine dell'anno, che le domande dovranno essere compilate con il sistema Artea (DUA) entro e non oltre il 21 Dicembre 2012.

Precisiamo, inoltre, che il Bando ha subito soltanto modifiche nelle scadenze, rimanendo invariato rispetto a quello degli ultimi anni, nei contenuti nonché negli impegni a cui sono tenute le Aziende. Il bando è disponibile sul sito internet della Regione Toscana oppure presso l'Unione.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni l'Ufficio è a disposizione.

## PAC Articolo 68 novità per il 2013

Anche per quest'anno è possibile richiedere il contributo supplementare "accoppiato" alle produzioni agricole di cui all'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009. Sono ammessi al contributo gli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennale sulla medesima superficie di:

- Cereali autunno-vernini (frumento duro, frumento tenero, orzo, avena ecc.)
- Miglioratrici (girasole, leguminose da granella, foraggere avvicendate, colza, maggese vestito ecc.)

Ricordiamo che la richiesta di sostegno dovrà essere presentata in sede di domanda unica specificando le superfici oggetto di aiuto ai sensi del già citato art. 68.

L'importo massimo previsto è di 100 euro ad ettaro.

A partire dalla domanda 2013, il DM 8139/2011 stabilisce che per la coltivazione del frumento duro è fatto obbligo agli agricoltori di utilizzo di semente certificata. Sono esonerati da detto obbligo gli agricoltori che ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 coltivano grano duro biologico.

Le semente certificata impiegata, il cui utilizzo verrà dimostrato con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore (cartellini, fatture ecc.), dovrà essere in quantità non inferiori ai 160kg per ettaro.

Precisiamo che il premio supplementare è erogato nel rispetto dell'avvicendamento biennale tra cereale e miglioratrice. Non è quindi ammesso il ristoppio anche se l'avvicendamento nel biennio precedente è rispettato.

*E' improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cari il*

**P.E. Piero Benvenuti**

*Per tutti era il Geom. Benvenuti.*

*Affezionatissimo all'Unione, di cui è stato Vice Presidente ed attualmente ne era consigliere.*

*Sempre disponibile per offrire la sua alta professionalità, non ha mai fatto venir meno, in tutti questi anni, il suo prezioso e qualificato contributo.*

*Con la sua scomparsa l'Unione ha perso un sicuro punto di riferimento, ma soprattutto un carissimo amico, un uomo che aveva un grande senso di appartenenza alla nostra Organizzazione.*

*Alle figlie Lucia e Alessandra, così duramente colpite ed ai familiari tutti rinnoviamo anche da queste colonne le nostre più sentite sincere condoglianze.*

**SCADENZARIO DICEMBRE 2012 – GENNAIO 2013**

16 DICEMBRE – IRPEF - datori di lavoro - versamento dei contributi dovuti, sulle retribuzioni del mese di Novembre, per operai, impiegati e dirigenti agricoli mediante mod. F24.

16 DICEMBRE - IVA - versamento relativo al mese precedente per i contribuenti mensili.

16 DICEMBRE - INPS - datori di lavoro - versamento dei contributi dovuti, sulle retribuzioni del mese di Novembre impiegati e dirigenti agricoli a mezzo modello unificato.

16 DICEMBRE – IMU – versamento a saldo dell'imposta IMU per l'anno 2012.

27 DICEMBRE – IVA – versamento acconto IVA relativo all'anno 2012

31 DICEMBRE – INPS – EMENS invio telematico mensilizzazione dati retributivi per impiegati, collaboratori e dirigenti agricoli.

15 GENNAIO – termine presentazione ad ARTEA della dichiarazione raccolta delle uve e produzione vinicola campagna 2012/2013, tramite sportello CAA Confagricoltura.

15 GENNAIO – termine presentazione alla CCIAA della copia della prima pagina (frontespizio) della rivendicazione (ID8020) con allegata ricevuta pagamento diritti controlli di filiera DOCG e DOC – vendemmia 2012.

16 GENNAIO – IRPEF – INPS - datori di lavoro - versamento dei contributi dovuti, sulle retribuzioni del mese di Dicembre, per impiegati e dirigenti agricoli mediante mod. F24.

16 GENNAIO - IVA - Liquidazione periodica ed eventuale versamento IVA relativo al mese precedente per i contribuenti mensili.

25 GENNAIO – ENPAIA – presentazione modello DIPA/01 con invio telematico e pagamento contributi relativi al mese precedente.

31 GENNAIO – UTE – Denuncia all'Ufficio Tecnico Erariale delle variazioni di qualità di coltura avvenute nel corso dell'anno precedente.

31 GENNAIO – INPS – invio telematico denuncia retribuzioni mod. DM10 per impiegati e dirigenti agricoli.

31 GENNAIO – pagamento tariffa fitosanitaria 2013 e conferma iscrizione RUP.

31 GENNAIO – INPS – Termine per la presentazione in via telematica, della denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2011 per il personale OTI, OTD e compartecipanti individuali.

31 GENNAIO - UNIEMENS - invio telematico mensilizzazione dati retributivi per impiegati, collaboratori e dirigenti agricoli.

31 GENNAIO – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DISABILI – Termine per la trasmissione in via telematica alla Regione del prospetto informativo sulla situazione occupazionale ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili, Legge 68/1999.

*E' deceduta la nostra affezionata socia **Donati Norina**. Al coniuge Marello Morelli, ai figli Stefano, Antonella, Stefania ed ai familiari tutti rinnoviamo le nostre sentite condoglianze.*

\*\*\*\*\*

*E' recentemente deceduto **Gagliardi Rocco** nostro socio. Alla moglie, ai figli Cosimo e Maria Grazia ed ai familiari tutti giungano le nostre sentite espressioni di profondo cordoglio.*

\*\*\*\*\*

*E' deceduto il nostro socio **Terreni Italiano**. Ai figli Mario e Stefano ed ai familiari giungano anche da queste colonne le nostre sentite condoglianze.*

\*\*\*\*\*

*E' recentemente deceduto il nostro socio **Carlino Nicolangelo**. Ai figli Mario, Michele e Fabio ed ai familiari tutti rinnoviamo le nostre sentite espressioni di profondo cordoglio.*

\*\*\*\*\*

*E' recentemente deceduto **Carmassi Emilio** nostro socio. Alla moglie, ai figli ed ai familiari tutti giungano le nostre sentite condoglianze.*